

**Disegno di Legge**  
**Nuova disciplina dell'editoria e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico  
sul riordino della legislazione nel settore editoriale**

*Nota predisposta dai Consulenti ANES: Avv. Pasceri/legale, Dr. Bianco/fiscalista*

**Premessa**

La Camera dei Deputati ha dato il via libera al DdL sul sostegno pubblico per il settore dell'editoria; al momento il DdL è all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato.

La proposta di legge si articola in tre principali macro sezioni che riguardano l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione; le deleghe al Governo per la revisione del sistema del sostegno pubblico all'editoria nonché per la ridefinizione dell'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti e la razionalizzazione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; l'immediata operatività di alcune disposizioni di riforma relativi alla disciplina dei contributi.

**Fondo per l'Editoria**

Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ha quale finalità quella di garantire l'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale.

Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione viene istituito al Ministero dell'Economia. Detto Fondo sostituisce quello analogo previsto dalla Legge di stabilità 2016.

L'art. 20 del DdL prevede un accesso al fondo ristretto, posto che le imprese editrici devono avere determinate qualità costitutive (le imprese editrici di periodici costituite come cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro, ovvero come società nelle quali la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro) oltre a limiti ben specifici individuati nel medesimo articolo.

**I beneficiari dei contributi diretti**

Il DdL in esame ha dato un'ampia delega al Governo per ridefinire l'intera disciplina del settore editoria.

In primo luogo la delega prevede la determinazione dei beneficiari dei contributi a vario titolo erogati nel settore editoriale.

Si ricorda che tali contributi sono stati da ultimo regolati dal decreto legge n.63 del 18 maggio 2012 convertito in legge n.103 del 16 luglio 2012. **Già in tale norma i contributi diretti erano riservati solo ad alcune particolari categorie di editori quali cooperative giornalistiche, movimenti politici, editori di pubblicazioni italiane all'estero, fra i quali non rientravano gli editori "tradizionali".**

Il nuovo disegno di legge (articoli 17,18 e 19) riordina la materia dei contributi diretti dai quali **continuano a restare esclusi gli editori "tradizionali".**

Infatti, secondo il DdL in esame, **i destinatari dei contributi diretti sono le coop di giornalisti con particolari requisiti, le imprese che editato testate di forze politiche con gruppi parlamentari, le imprese editrici di quotidiani controllate da coop, fondazioni o enti morali, le imprese editrici di giornali in lingua estera nelle regioni di confine, le imprese editrici di quotidiani italiani all'estero.**

Tali soggetti per poter beneficiare dei contributi sono, inoltre, obbligati a rispettare date condizioni, fra le quali si segnala il divieto di distribuzione degli utili, il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro, nonché l'edizione della testata in formato digitale.

Il DdL prevede, infine, che presupposto per l'erogazione dei contributi e l'ammontare del contributo dipenderanno dal numero di copie annue vendute (cfr. art. 18, comma 1, lettera c) e utenti unici raggiunti, oltre che dal numero di addetti assunti.

Il calcolo dei contributi per l'editoria dipenderà pertanto, secondo il disegno di legge, dal "numero effettivo delle copie vendute purché questo non sia «inferiore al 30% delle copie distribuite in edicola".

Il DdL, con riferimento ai criteri di calcolo del contributo, tende pertanto a superare l'attuale distinzione tra testata nazionale e testata locale per determinare il contributo stesso in funzione del numero di copie annue effettivamente vendute (o commercializzate e/o distribuite), con mera valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale.

**ALTRE DISPOSIZIONI**

La delega al Governo ha inoltre come oggetto, oltre alla ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici, **la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite.**

Dalla legge delega sembra emergere la volontà del legislatore di esaltare il ruolo dell'editoria digitale.

In tema di **agevolazioni tariffarie postali**, il DdL in esame **riconferma l'abrogazione delle stesse per le spedizioni di prodotti editoriali** (previste dall'art. 1 comma 1 del DL 353/2003 ma **già sospese il 1° aprile 2010**, in applicazione dell'art. 10-sexi, DM 21.10.2010); tali agevolazioni continuano ad essere applicate solo ed esclusivamente al **mondo no profit, ossia ad enti, associazioni, organizzazioni senza fine di lucro ed ad associazioni d'arma e combattentistiche (così come già stabilito dal DM 23.10.2010)**, per quanto concerne le spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche.

#### **Iscrizione al ROC e al Tribunale**

Il DdL in esame, all'art.6 comma 2, **conferma nuovamente che l'iscrizione al ROC sostituisce a tutti gli effetti la registrazione in tribunale delle testate ed all'art.31 addirittura abroga l'art.5 della legge n.47/1948 che impone l'obbligo della registrazione delle testate in tribunale.**

Alla luce di quanto sopra, sarebbe pertanto opportuno che il DdL in esame introducesse una modifica anche al testo dell'art. 74 del dpr 633/72 in materia di **iva editori**, ove ancora si afferma che *"per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948 n.47"*.

Per quanto riguarda **l'editoria online**, l'art. 7 del DdL in esame afferma che l'iscrizione al ROC degli editori online rileva anche ai fini delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.

**Da ciò deriva che anche tutti gli editori online devono iscriversi al ROC** (come anche affermato dal precedente art. 6 comma 1 dello stesso DdL in esame).

Questa norma dovrà però essere coordinata con l'articolo 3 bis del decreto legge n.63 del 18 maggio 2012 - *semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni* - con il quale si dispose che i periodici online con ricavi annui non superiori a 100 mila euro - i cui editori non sono destinatari di contributi pubblici - non sono soggetti agli obblighi di registrazione al tribunale delle testate ed agli obblighi di iscrizione al ROC.

#### **Centri Media**

L'articolo 11 del DdL in esame propone di **regolare l'attività di intermediazione sulla pubblicità**. Questa attività è svolta prevalentemente dai *centri media*. Il testo dell'articolo 11 ricalca la proposta di legge "Lusetti" di vecchia memoria.

Se questa proposta dovesse diventare legge, sparirebbero i **diritti di negoziazione** imposti dai *centri media* agli editori ed alle loro concessionarie.

#### **Equo compenso**

L'Aula della Camera ha approvato infine un emendamento al DdL editoria che proponeva la proroga della commissione sull'equo compenso per il lavoro giornalistico, istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio.

#### **Norme/riferimenti superati**

Il testo del DdL contiene riferimenti a norme già superate da anni.

Per esempio, per quanto concerne il **tema dell'IVA**, l'art.4 comma 2 del DdL in esame propone una modifica dell'art.74 lett. c) del dpr 633/72 in materia di iva del settore editoriale, già varata tre anni orsono, con l'articolo 19 del decreto legge n.63 del 4 giugno 2013.

All'articolo 18 comma 1 lett. g), a proposito della **revisione contabile dei bilanci degli editori destinatari dei contributi diretti**, si fa riferimento alle società di revisione iscritte nell'apposito albo CONSOB: l'albo Consob non esiste più. Con il DLGS n.39 del 2010, i revisori contabili sono iscritti nel registro pubblico tenuto dal Mef (ministero dell'economia).